

— condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Nel 2003 il Comune di Nijmegen ha costruito il complesso sportivo polifunzionale De Eendracht nel parco Goffertpark, accanto allo stadio calcistico Goffert Stadion. Sia il Goffert Stadion che il De Eendracht sono locati dalla società sportiva di calcio professionistica di Nijmegen NEC. Nel contratto di locazione, per quanto riguarda il De Eendracht, è stabilito, inter alia, un diritto della NEC all'acquisizione del De Eendracht.

Nella metà del 2009 il Comune ha elaborato un piano diretto a sviluppare in un'ampia parte del Goffertpark un centro sportivo di alto livello con strutture innovative (Topsport- en Innovatiepark; TIP). Si perseguiva espressamente lo scopo, fra l'altro, di integrare l'esistente Goffert Stadion (benché ampliandolo) e il De Eendracht nel TIP.

Nel 2008 e 2009 la NEC comunicava al Comune l'intenzione di esercitare il proprio diritto di acquistare il De Eendracht. Tale proposito ostacolava i piani del Comune relativi al TIP. La NEC si mostrava disposta a rinunciare al diritto di acquisire il De Eendracht a fronte di pagamento. Sulla base di una valutazione indipendente si stabiliva l'importo del riscatto in 2,22 milioni di euro. Detto importo veniva corrisposto dal Comune alla NEC.

Con decisione del 6 marzo 2013 la Commissione decideva di avviare la procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in quanto ha considerato il riscatto, da parte del Comune, del diritto all'acquisto del De Eendracht come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il Comune contesta tale decisione.

A sostegno del ricorso il ricorrente deduce tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su di una violazione del principio di parità di trattamento e del principio di certezza del diritto a causa dell'immotivata omessa considerazione dell'utilizzo da parte del Comune della comunicazione della Commissione riguardante le vendite di terreni ⁽¹⁾ relativamente alla valutazione del diritto all'acquisizione del De Eendracht.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione avrebbe ecceduto rispetto ai poteri di cui dispone, su di una scorretta valutazione in diritto, su di un manifesto errore di valutazione e/o una violazione dell'obbligo di motivazione, avendo ritenuto che il riscatto del diritto di acquisizione del De Eendracht costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e, in ogni caso, avendo ritenuto che fosse giustificato l'avvio del procedimento formale ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
- 3) Terzo motivo, vertente sulla circostanza che sarebbe stato oltrepassato l'apposito termine per l'avvio del procedimento formale e su di una violazione del principio di certezza del diritto, delle disposizioni procedurali e/o sulla scorretta applicazione del diritto.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (GU 1997, C 209, pag. 3).

Ricorso proposto l'8 maggio 2013 — Ryanair Holdings/Commissione

(Causa T-260/13)

(2013/C 189/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Holdings plc (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: G. Berrisch, lawyer e D. Hull, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della Commissione C(2013) 1106 def. del 27 febbraio 2013, che dichiara incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE una concentrazione (caso COMP/M.6663- Ryanair/Aer Lingus III);

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo nel quale fa valere che la Commissione ha erroneamente ritenuto, e non ha validamente dimostrato, che la concentrazione, così come modificata dagli impegni proposti dalla ricorrente, potrebbe ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato comune. La ricorrente afferma altresì che la Commissione ha violato i principi di proporzionalità e di buona amministrazione, nonché l'obbligo di motivazione.

A sostegno delle sue richieste, la ricorrente deduce che la Commissione ha commesso manifesti errori di valutazione e ha violato i principi sopra menzionati con riguardo a) agli impegni relativi alla cessione dell'attività dell'Aer Lingus su 43 rotte sovrapposte a quelle della Flybe Group plc; b) agli impegni relativi alle rotte Dublino-Londra, Cork-Londra e Shannon-Londra; c) agli impegni relativi all'attività dell'Aer Arann sulle 43 rotte sovrapposte sulle quali opererebbe la Flybe, e d) agli impegni relativi alle rotte in relazione alle quali la Commissione ha identificato potenziali rischi per la concorrenza.